

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 12 Ottobre 2016

**OGGETTO: LE NOVITA' NORMATIVE SUI VOUCHER PER LAVORO
OCCASIONALE ACCESSORIO IN VIGORE DAL 08 OTTOBRE 2016**

A seguito dell'entrata in vigore, dall'8 Ottobre 2016, del Decreto Legislativo 185/2016, sono variate le modalità di gestione dei voucher per lavoro occasionale accessorio.

Ricordiamo che il lavoro accessorio consiste nella possibilità da parte di imprenditori e professionisti di utilizzare la prestazione di un soggetto senza particolari vincoli contrattuali formali ma unicamente mediante la corresponsione di buoni lavoro (Voucher) del valore nominale di 10,00 € lordi (7,50 € netti) per ogni ora di attività lavorativa ricevuta, nel limite annuale di € 2.020,00 netti.

Ogni lavoratore potrà ricevere, da committenti diversi, la somma massima di 7.000,00 € netti all'anno.

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 185/2016, a decorrere dall' 08 Ottobre 2016, è previsto che il committente debba effettuare una comunicazione obbligatoria preventiva di inizio prestazione alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione stessa, mediante SMS o posta elettronica.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Poiché a tale dettato normativo non ha fatto seguito alcuna istruzione operativa Ministeriale, in via del tutto intuitiva, si possono considerare non ancora vigenti e attuabili i contenuti del precetto.

Tuttavia, precauzionalmente, lo Studio ritiene di consigliare di dare attuazione al disposto mediante gli strumenti ad oggi a disposizione del committente così come esposti:

- Effettuazione dell'abilitazione dei buoni lavoro acquistati, tramite il portale INPS con indicazione dell'arco temporale della prestazione (massimo 30 giorni); adempimento a tutt'oggi svolto dallo Studio come intermediario abilitato;
- Comunicazione mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte del committente indirizzata alla direzione territoriale del lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione, contenente : dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno della prestazione, ora di inizio e fine della prestazione.

Si coglie l'occasione per ribadire che ad ogni ora di lavoro prestato corrisponde l'importo nominale di € 10,00 lordi e, di conseguenza, le ore dichiarate alla Direzione Territoriale del Lavoro non potranno eccedere l'importo complessivo dei voucher acquistati.

A regime sarà applicata la **sanzione amministrativa da 400,00 € a 2.400,00 €** per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione obbligatoria preventiva.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per l'eventuale svolgimento dei nuovi adempimenti amministrativi.